



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
23 SET. 2017
ARRIVO Prot. n. 0078832 del 23.09.2017

Num. Ord. Del Giorno _____

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MMLH - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore

Visto: per presa visione l'Assessore

1. La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

2. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n° _____ in data _____ ore _____

3. Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

– in materia di società partecipate dagli Enti locali, il Legislatore, negli ultimi anni, ha attuato un massiccio intervento normativo nell'intento specifico di razionalizzare l'apparato pubblico e sopprimere gli enti divenuti superflui, oltre che nel più generale perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica;

– il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati è stato delineato, in prima istanza, dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 (e precisamente dall'art. 3, comma 28, Legge n. 244/2007), che disponeva la trasmissione alla Corte dei Conti di delibere di ricognizione delle partecipazioni “strettamente necessarie” al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni;

- in seguito, la “tecnica” utilizzata dal legislatore per perseguire la predetta finalità è stata quella di introdurre divieti (di costituzione di società) o obblighi (di dismissione delle partecipazioni o di privatizzazione) per limitare la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi dello strumento societario per svolgere servizi ed attività di loro competenza. Tali disposizioni normative (comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; abrogati i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del citato d.l. 95/2012 conv. dalla l. 135/2012) sono state in gran parte abrogate con la legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147);

- nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta (o di aziende speciali e istituzioni) per gestire servizi pubblici e strumentali, la l. 147/2013 ha, di converso, imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, l'onere di concorrere “alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza” (comma 553, art. 1);

-nell'ottica di innescare un processo di razionalizzazione delle società partecipate è, altresì, intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che all'art. 1, comma 611, dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;

– in particolare, il citato dettato normativo ha disposto l'obbligo di presentazione (entro il 31 marzo 2015) dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun Ente proprietario, con l'obiettivo della riduzione delle società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. I piani, corredati da una relazione tecnica, dovevano indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

–in ottemperanza alle disposizioni legislative richiamate in premessa, il Comune di Andria, con delibera di G.C. n. 60 del 31/03/2015, ha proceduto all'approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate, curandone la trasmissione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti (giusta nota, inviata a mezzo pec, prot. n. 28662 del 31 Marzo 2015) e la relativa pubblicazione sul sito web, in conformità al D. Lgs. n. 33/2013;

–nel predetto Piano Operativo di Razionalizzazione sono state individuate le Società Partecipate dal Comune di Andria, che si riportano di seguito con gli ultimi dati aggiornati:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.	Società partecipata	30,00%
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%
Andria Multiservice S.P.A.	Società strumentale partecipata	100,00%
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	10,68%
Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "Strade del vino Castel del Monte", al Comitato di gestione "Strade dell'olio Castel del Monte", alla Associazione "Cuore di Puglia"		0,00%

Denominazione	Servizi Gestiti
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. (GAL)	Promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio - economica, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici locali.
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	L'Agenzia ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, firmato a Roma presso il CNEL il 12 marzo 1997 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui patti territoriali, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio.

Andria Multiservice S.P.A.	Servizi strumentali dell'ente (manutenzioni, gestione verde pubblico, pulizie, ecc.)
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Il GAL, società consortile riconducibile alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sull'elaborazione e l'implementazione di una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale, attuando sul territorio le politiche previste dall'asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale ed ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione europea.

EVIDENZIATO CHE

– in esecuzione del richiamato Piano Operativo di Razionalizzazione, l'Ente ha ritenuto di mantenere le proprie partecipazioni nelle Società Andria Multiservice S.P.A., Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata, Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata (G.A.L.), stante la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, di strategicità dei servizi gestiti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, oltre che in relazione all'andamento dei risultati di bilancio conseguiti nell'ultimo triennio; di converso, ha stabilito di dismettere il Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.;

– invero, con riferimento alle suddette società partecipate, il Comune di Andria ha formulato le seguenti valutazioni:

1) **Andria Multiservice S.P.A.**: trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi ed attività strumentali per l'Ente, secondo il modello dell' "in house providing", con vincolo di esclusività, nel rispetto della previsione di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. La società Multiservice S.p.a. non è stata oggetto di dismissione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 per le seguenti ragioni:

- non sono state registrate perdite negli anni pregressi rispetto a quello di riferimento (anno 2015);
- possiede un numero di dipendenti nettamente superiore rispetto a quello degli Amministratori (pag. 3 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria);

- i costi rinvenienti dalla Multiservice S.p.A. sono da ritenersi minimi rispetto ai benefici, in termini economici, ottenuti dall'utilizzo della suddetta società per una molteplicità di servizi che, ove oggetto di singoli affidamenti, avrebbe comportato non solo notevoli esborsi per l'Amministrazione, bensì evidenti perdite in termini di efficacia e tempestività nell'erogazione dei servizi medesimi;

2) Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata:

l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra-comunale di funzioni strumentali, ampiamente delineate nel piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di G. C. n. 60 del 31/03/2015. Nel citato piano sono state evidenziate, in modo particolare, le attività di promozione dello sviluppo, della competitività del territorio nord barese ofantino attraverso interventi mirati a favorire il consolidamento di attività imprenditoriali in tutti i settori dell'economia e di infrastrutture territoriali; la creazione di nuova occupazione e l'inserimento di lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazioni delle imprese. Il Comune di Andria ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in esame, tenuto conto dei programmi in fase di attuazione, descritti negli allegati al piano di razionalizzazione approvato (DGC n. 60/2015), a fronte di un risultato di esercizio degli ultimi anni che non è in perdita. E' stato, altresì, dato atto dell'attivazione di un processo di razionalizzazione delle strutture, in fase tuttora di esecuzione. Nell'indicato piano operativo di razionalizzazione si è rappresentato, inoltre, che la società *de qua* sfuggiva ai criteri di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, posto che il numero degli Amministratori era inferiore rispetto a quello dei dipendenti e risultava rispettato il criterio del contenimento dei costi, non percependo i n. 3 Amministratori di nomina pubblica alcun compenso (pag. 13 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria).

3) Gruppo di Azione Locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata (G.A.L.):

I G.A.L., gruppi di azione locale, perseguono, nell'ambito del Programma Europeo LEADER, in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, finalità di interesse generale (sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei). Il Comune di Andria detiene partecipazioni sia nel G.A.L. "Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata", sia nel G.A.L. Murgia Degli Svevi S.r.l.. Nel Piano Operativo di razionalizzazione del Comune di Andria si è dato atto che la partecipazione del Comune di Andria all'interno del G.A.L. "Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata" soddisfa pienamente, i criteri di razionalizzazione delle Società partecipate, sia in termini di perseguimento di finalità strategiche, sia in termini di contenimento dei costi. Si è evidenziato infatti che la Società era in utile ed il compenso percepito dall'unico Amministratore Pubblico, rispetto agli altri amministratori presenti, era pari a € 0,00;

4) Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi S.r.l.: nel processo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Andria hanno inciso in maniera apprezzabile sia il criterio dell'indispensabilità, volto all'eliminazione delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, sia il criterio dell'analogia delle prestazioni, volto all'eliminazione di partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. La complementarietà di tali criteri, l'uno presupposto dell'altro, ha indotto l'Ente a dover dismettere la quota di partecipazione detenuta nella società GAL Murgia Degli Svevi S.r.l.. La società GAL Murgia Degli Svevi S.r.l. svolge, infatti, attività analoghe, nello scopo e nella sostanza, ai servizi gestiti dalla società Gruppo di Azione Locale Le città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata. Si è dato atto, altresì, della

gestione in perdita, sia pur di modesta entità, della medesima Società. Il Comune di Andria ha disposto, pertanto, con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016, la dismissione della quota di partecipazione della società GAL Murgia Degli Svevi S.R.L. mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti rationae materiae, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, stante la discrezionalità dell'ente nella scelta del metodo con il quale valutare la propria partecipazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014. Tale deliberazione è stata trasmessa al Settore competente al procedimento di alienazione con pec del 30/03/2016, ricevuta in pari data;

RILEVATO CHE

–il **D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”**, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016 (16G00188) (GU n.210 del 8-9-2016) - successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 - **ha riordinato la normativa in materia di società partecipate proseguendo nel programma di razionalizzazione;**

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

–l’art. 24 del T.U. Citato, rubricato “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

–l’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l’applicativo “*Partecipazioni*” del Portale Tesoro -<https://portaletesoro.mef.gov.it> - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
- di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo Unico sulle Società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Andria, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Andria anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che

–la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

–l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera sub lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Piano di Razionalizzazione già adottato dal Comune di Andria ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO CHE il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2015 con deliberazione di G.C. n. 60 del 31/03/2015;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016,

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 24 del decreto legislativo n.175/2016, è necessario procedere alla individuazione delle partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Andria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Andria non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata e, in particolare, tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione sub lett. B), per costituirne parte integrante e sostanziale e così riassumibili per ciascuna delle società partecipate:

- **TABELLA A** - Elenco analitico delle società per le quali si stabilisce il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Andria Multiservice s.p.a.		servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (<i>pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici</i>); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	100,00%	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. <i>Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.</i>

2	Gal Le Città di Castel del Monte		Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	10,68%	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.
---	----------------------------------	--	---	--------	--

- **TABELLA B** - Elenco analitico delle società per le quali si stabilisce il mantenimento della partecipazione prevedendo specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progre s- sivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l.	Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetti in corso (art. 26, comma7, TUSP) e i relativi impegni finanziari.	Si rende necessario l'avvio di un piano di di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, ecc.).	1 anno	contenimento almeno del costo della quota consortile attualmente stabilita in € 149.420,00

- **TABELLA C** - Elenco analitico delle società per le quali si stabilisce la cessione/alienazione della partecipazione. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
4	Gal Murgia degli Svevi	Dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica.	Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata che svolge attività similari.	1 anno	Entrata derivante da dall'alienazione quota (fissata in € 15.493,20)

DATO ATTO CHE l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'**ALLEGATO A** alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha definito un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, il quale deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO CHE la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo confermare, in base ai criteri di innanzi esplicitati, l'alienazione delle partecipazioni detenute in:

- **Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi S.r.l.**, per le motivazioni innanzi esplicitate, mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti ratione materiae, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, secondo quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016;

RILEVATA la necessità che il Settore 6 "*Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane*" del Comune di Andria, attualmente competente per siffatta procedura, predisponga tutte le procedure amministrative, necessarie e adeguate, per dare completa attuazione alla presente deliberazione ed, in particolare,

per porre in essere l'alienazione delle partecipazioni in conformità a quanto previsto nel provvedimento deliberativo, entro un anno dalla data di approvazione della stesso;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Principio contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017, con la quale è stata approvata la I nota di aggiornamento del D.U.P.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/04/2017, con la quale è stata approvata la II nota di aggiornamento del D.U.P.;
- la deliberazione n. 55 del 17/03/2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019 con i relativi allegati;
- la deliberazione n. 18 del 12/04/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017 – 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2017, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017- 2019;
- i decreti sindacali di attribuzione degli incarichi di direzione ai Dirigenti dell'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, acquisito al protocollo dell'Ente con

VISTI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dalla dott.ssa Valentina Guglielmo, Dirigente del Settore 6 “*Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane*” del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,

Con voti _____, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Andria alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016) individuandole come da documento “**Allegato A**” - predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti - che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, unitamente alla Relazione Tecnica sub lett. B);

3) e per gli effetti:

- **di individuare** le seguenti società per le quali si stabilisce il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione, per le motivazioni indicate:

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Andria Multiservice s.p.a.		servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	100,00%	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. <i>Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.</i>
2	Gal Le Città di Castel del Monte		Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei, ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	10,68%	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.

- **di individuare** la seguente società per la quale si stabilisce il mantenimento della partecipazione prevedendo specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati":

TAB B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l.	Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetti in corso (art. 26, comma7, TUSP) e i relativi impegni finanziari.	Si rende necessario l'avvio di un piano di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, ecc.).	1 anno	contenimento almeno del costo della quota consortile attualmente stabilita in € 149.420,00

- di individuare la seguente società per la quale si stabilisce la alienazione della partecipazione mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti *ratione materiae*, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, secondo quanto puntualmente stabilito con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016, che qui si richiama integralmente::


TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
4	Gal Murgia degli Svevi	Dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica.	Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata che svolge attività similari.	1 anno	Entrata derivante da dall'alienazione quota (fissata in € 15.493,20)


4) di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate di cui alla Legge di stabilità 2015, adottato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 31/03/2015;

5) di dare mandato al Settore 6 “*Programmazione Economico–Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane*” del Comune di Andria affinché:

- ponga in essere tutte le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - trasmetta la presente deliberazione:
 - a) alle Società Partecipate dal Comune di Andria, così come individuate nella presente deliberazione;
 - b) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti territorialmente competente;
 - comunichi l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- 6)** di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7)** di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Andria all'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 8)** di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti _____, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito, attesa la imminente scadenza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

RELAZIONE DELL'UFFICIO


Il compilatore


Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

23.09.2017
li,

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 6
Dott.ssa Valentina GUGLIELMO
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

23.09.2017
li,

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 6
Dott.ssa Valentina GUGLIELMO
Il Responsabile di Settore



COMUNE DI ANDRIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

RELAZIONE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 24 D. Lgs. 175/2016)

PREMESSA

L'art. 24 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza brevissima, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi -ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D. Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- α) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- β) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- χ) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- δ) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ε) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;

¹ Cfr. art. 1, co. 555, l. n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del d.gs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapposibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (v. par. 1.4.5 e par. 2.2).

- φ) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- γ) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità sono rintracciabili nella previsione di due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016);
- l'altra, straordinaria (art. 24 D.Lgs. 175/2016).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016).

2.1 La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dell'articolo 24 richiamato evidenziando in neretto le modifiche introdotte dal decreto correttivo e "sbarrate-corsivo" le parti cancellate dalla stessa norma.

Art. 24 - *Revisione straordinaria delle partecipazioni*

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, **entro il 30 settembre 2017**, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Volendo fornire una breve lettura d'insieme dell'articolo potremmo dire che esso si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da

ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfoltimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti . Si veda da ultimo la relazione con la quale la Sezione Autonomia della Corte riferisce al Parlamento su “Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016 (*Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG*).

In particolare al **comma 1** il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvenivano situazioni che rendano necessaria l’attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale reca disciplina dell’unificazione della banche dati delle società partecipate,

- alla Corte dei Conti;
- e alla struttura del Ministero dell’economia incaricata dell’attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Il **comma 2** si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermi restando i termini ivi previsti.

Il **comma 3** si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell’economia incaricata dell’attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall’art. 10 del decreto.

Il **comma 5**, invece, disciplina la mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l’osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-*ter*, secondo comma, e 2437-*quater* del codice civile.

Il **comma 6** costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società unipersonali

Il **comma 7** precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il **comma 8** ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all’attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014.

Infine il **comma 9** prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell’appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d’azienda, in deroga all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.

3. I CONTENUTI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ANDRIA

Conclusa l’analisi dell’articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell’articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di

una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 31/03/2015	art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. – provvedimenti	Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, comma 611 e 612, legge 190/2014)
Deliberazione Consiglio n. 10-30/03/2016	processo di razionalizzazione società partecipate dell'ente. Alienazione quota di partecipazione della società g.a.l. murgia degli svevi s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 commi 611 e segg. della legge n. 190/2014.	Decisione di dismissione della quota di partecipazione del Gal Murgia degli Svevi.

Come può facilmente evincersi dalla tabella, l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore con la legge di stabilità 2016. In esso si prevedeva, con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate, uno specifico percorso.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.


A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.* Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni.



Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme, le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	5572800729	Andria Multiservice s.p.a	1999	100,00%	servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	SI	Si	NO	SI
2	06994970728	Gal Le Città di Castel del Monte	2010	10,68%	Società costituita per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art.	NO	No	No	No

					34, comma 4, Reg. 13/2013.				
3	5215080721	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina	1998	17,12%	Promuove lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio nord barese ofantino, consolidando le esperienze maturate.	NO	NO	NO	NO
4	05167580728	Gal Murgia degli Svevi	1997	30,00%	Promuove lo sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali, favorendo le dinamiche di crescita socio economica. Il Comune di Andria con Deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione nella società.	NO	NO	NO	NO

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che L'Ente non possiede alcuna partecipazione INDIRETTA

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo si è provveduto a distinguere tra.

1. società già incluse nel piano di razionalizzazione di cui alla legge 190/2015;
2. società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di	2	TAB A

	razionalizzazione		
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	1	TAB B
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	1	TAB C
	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	0	TAB D
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	0	TAB E

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Andria Multiservice s.p.a.	azionaria	servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (<i>pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici</i>); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	100,00%	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. <i>Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.</i>
2	Gal Le Città di Castel del Monte	consortile	Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	10,68%	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.

La tabella B che segue, invece, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta, i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l.	Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli costi. Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetti in corso (art. 26, comma7, TUSP) e i relativi impegni finanziari.	Si rende necessario l'avvio di un piano di di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, ecc.).	1 anno	contenimento almeno del costo della quota consortile attualmente stabilita in € 149.420,00

La tabella C che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la cessione/alienazione della partecipazione. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
4	Gal Murgia degli Svevi	Dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611. della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica,	Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata che svolge attività similari.	1 anno	Entrata derivante da dall'alienazione quota (fissata in € 15. 493,20)

Nella Tabella D, non è riportata alcuna indicazione in quanto il Comune di Andria allo stato non ha individuato società per le quali si ritiene necessaria la liquidazione

TAB D - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'				
Progres-sivo	Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)

Nella Tabella E, non è riportata alcuna indicazione in quanto il Comune di Andria allo stato non ha individuato società da dismettere attraverso lo strumento della fusione societaria.

TAB E - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON FUSIONE DELLA SOCIETA'				
Progres-sivo	Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

A conclusione del percorso di approvazione del procedimento di revisione straordinaria delle società partecipate (art. 24 del D.Lgs. 175/2016) si procederà all'invio delle schede analitiche relative a ciascuna società censite attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF e lo schema tipo del Piano con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**



INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PUGLIA

Codice fiscale dell'Ente: 81001210723

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Valentina

Cognome:

GUGLIELMO

Recapiti:
Indirizzo:

Piazza Umberto I-Settore Finanziario e Risorse Economiche

Telefono:

0883290240

Fax:

0883/290394

Posta elettronica:

finanziario@cert.comune.andria.bt.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE									
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.									
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta									
Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quota (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pure
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	5572800729	Andria Multiservice s.p.a	2000	100,00%	servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia: (edifici comuni, spazi pubblici, scuole pubbliche, parchi e giardini, impianti sportivi, compresi i relativi impianti e pertinenze); servizi strumentali di natura manutentiva (impianti di pubblica illuminazione ed impianti strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione).	SI	SI	NO	SI
Dir_2	06994970728	Gal Le Città di Castel del Monte s.c.a.r.l.	2010	10,68%	Società costituita per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4, Reg. 13/2013.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	05215080721	Agenzia per L'occupazione e Lo Sviluppo dell'Area Nord barese ofantina s.ca.r.l.	1998	17,12%	Promuove lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio nord barese ofantino, consolidando le esperienze maturate.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	05167580728	Gal Murgia degli Svevi	1998	30,00%	Promuove lo sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali, favorendo le dinamiche di crescita socio-economica. Il Comune di Andria con Deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 ha deliberato l'affianzamento della quota di partecipazione nella società.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Quotora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Andria Multiservice s.p.a. è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale, della pulizia e custodia degli uffici, impianti sportivi e parchi, oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente e del servizio affissioni. Con delibera di C.C. n. 65 del 28/11/2014 sono stati espressi gli indirizzi per la rimodulazione dei contratti prevedendo contestualmente una riduzione di due contratti di servizio ed il loro accorpamento. La stessa società ha proceduto ad ottemperare a tale indirizzo anche sulla base delle proprie previsioni statutarie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Gal le Città di Castel del Monte s.c.a.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	diretta	(c)
Attività svolta:	Società costituita per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei, ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Gruppo di Azione locale Città di Castel del Monte Società consortile a r.l. è stata costituita in data 11/01/2010 ed partecipata dal Comune di Andria per un quota societaria pari al 10,68% del capitale sociale. Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della stessa ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale. Si tenga conto che la società è in utile e che tale partecipazione non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. La stessa rientra nell'ambito previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 175/2016. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_3"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord barese Ofantina"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Promuove lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio nord barese ofantino, consolidando le esperienze maturate."/>	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina società consortile a r. l. è partecipata per una quota pari al 17,12% del capitale sociale. Il comune ha aderito alla società con atto costitutivo del 17/07/1998. L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, attraverso un processo di razionalizzazione delle strutture ed una riduzione dei costi, con economie che si potranno determinare in un arco temporale di media durata (circa 1-2 anni).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" dei d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Gruppo di Azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. è detenuta dal Comune di Andria nella misura del 30% del capitale sociale. Il Comune ha già deliberato di ritenere di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata. Il Comune di Andria con Deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	101
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	15.001,00
2014	20.014,00
2013	27.730,00
2012	9.963,00
2011	41.283,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.989.530,00
Compensi amministratori	40.000,00
Compensi componenti organo di controllo	41.012,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	4.030.388,00
2014	4.015.400,00
2013	4.256.427,00
FATTURATO MEDIO	4.100.738,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

#####

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti. E già stato effettuato un piano di contenimento dei costi, in ottemperanza alla delibera di C.C. n. 65 del 28/11/2014.

Azioni da intraprendere:

#####

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	3
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	74.779,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	24.589,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-1.499,00
2014	3.909,00
2013	5.126,00
2012	24,00
2011	1.276,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	1.264.878,00
2014	704.767,00
2013	647.015,00
FATTURATO MEDIO	872.220,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività similari a quelle in precedenza svolte dal Gal Murgia degli Svevi. Si precisa che per quest'ultimo il Comune di Andria con Deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione nella società.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti.

Azioni da intraprendere:

Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	22	
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente	3	dagli Enti
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	3	dagli Enti

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	-16.611,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	778.984,53
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	24.211,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.805.421,00
2014	921.872,00
2013	1.082.058,00
FATTURATO MEDIO	1.269.783,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

###

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si rende necessario procedere ad un progressiva attività di riduzione dei costi con particolare riferimento ai costi di funzionamento e del personale, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali degli Enti partecipanti.

Azioni da intraprendere:

Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, attraverso un utilizzo flessibile del personale ed una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo Consortile) e gli stessi costi. E' necessario l'avvio di un piano di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, procedure VIA E VAS ecc.).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-2.052,00
2014	-9.869,00
2013	-2.246,00
2012	-1.077,00
2011	-1.631,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Le attività del Gal Murgia degli Svevi sono di fatto assorbite e simili e simili a quelle svolte ora dal Gal Le Città di Castel del Monte attivo e di recente finanziato dalla Regione Puglia.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ha già deliberato di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata, già finanziata dalla Regione Puglia per 5 milioni di euro, nell'ambito delle delle Strategie di Sviluppo Locale, del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020.

Azioni da intraprendere:

Ai sensi della deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 è stata prevista la dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica,

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	Andria Multiservice s.p.a	Diretta	100,00%	servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia, servizi Informatici, affissioni e custodia impianti sportivi	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.
Dir_2	Gal Le Città di Castel del Monte s.c.a.r.l.	Diretta	10,68%	Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5milioni di euro.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi. In grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetto in corso (art. 26, comma 7 TUSP) e relativi impegni finanziari.

Indicare le motivazioni:

Si ritiene imprescindibile l'avvio di un piano di di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, procedure VIA e VAS ecc.), contenendo nel contempo i costi di gestione dell'intera struttura societaria.

Indicare le modalità di attuazione:

Revisione del modello organizzativo e presentazione di un Piano di rilancio accompagnato da un piano di sostenibilità finanziaria, da avviare possibilmente con altre istituzioni come Regione Puglia e UE.

Indicare i tempi stimati:

Tempi stimabili: 1 anno.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I procedimenti e le attività innanzi indicati, se attivati, possono determinare un contenimento di costi a carico del Comune di Andria, o quantomeno un non aumento della quota associativa. La definizione di un nuovo modello di contrattazione lavorativa da parte della Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l., potrebbe generare risparmi in favore dell'Ente e benefici per l'attuazione di progetti attuati in favore del territorio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Ai sensi della deliberazione Consiliare n. 10 del 30/03/2016 è stata prevista la dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica, riconoscendo in virtù del disposto di cui al comma 568-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 il diritto di prelazione a parità di condizioni, in favore del Consorzio Italiano per il Biologico- C.I.B.I. S.c.a.r.l.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

1 anno

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si prevede un'entrata derivante dall'alienazione della quota societaria.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

- (e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
- (f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

 (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

- **(d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f):** Vedi scheda 06. "Appendice__motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	Dir_3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord.barese.Ofantina	17,12%	1 anno	contenimento quota
Cessione/Alienazione quote	Dir_4	Gai Murgia degli Svevi	30,00%	1 anno	Entrata dell'alienazione quota
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 0 Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministri:
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 0 Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministri:
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 0 Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incor
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organ di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporaz
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della p di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)